



ORIGINALE
COMUNE DI COMUN NUOVO
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. 4
in data: **29.04.2024**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO CON IL POTERE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17.30**, in video conferenza come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n- 28 del 10.03.2020, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, è presente a seduta il Commissario Prefettizio

Partecipa il Segretario Comunale **CONCILIO LEONILDE** il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. **DE MARCO VITTORIO PASQUALE** nella sua qualità di Commissario Prefettizio procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, c. 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 01/01/2014, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, c. 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*;

CONSIDERATO il regolamento per l'applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale, nella parte relativa alla Tassa sui Rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/06/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, che attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTI in particolare:

- a) i c. 650 e 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013, i quali dispongono che: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;
- b) il c. 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il quale dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;
- c) il c. 654-bis dell'art. 1, della Legge 147/2013, il quale prevede che *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”*;
- d) l'art. 1, c. 683, della Legge 147/2013, il quale dispone che *“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”*;
- e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che l'art. 1, c. 27, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- il 31 ottobre 2019 ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
- con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), che prevede parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- con la successiva deliberazione n. 363/2021, ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale ha stabilito l'utilizzo del modello allegato alla deliberazione n. 363/2021, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità, riportante gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la suddetta deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con la delibera n. 15/2022 avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

VISTE le seguenti deliberazioni di ARERA:

- deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- deliberazione n. 389/2023/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- determinazione n. 1/DTAC/2023 DEL 6/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizi integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 3 c. 5 quinquies del D. L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, c. 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che il Comune di Comun Nuovo ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 06/12/2023;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in conformità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell'allegato "A" alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui viene precisato che dal PEF devono essere decurtate:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le eventuali partite stabilite dall'ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli enti territorialmente competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, prevedendo che tali enti debbano trasmettere:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la deliberazione di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF ARERA conferma il procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni assunte dell'ente territorialmente competente;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti e che ha il potere di modificare i suddetti PEF a tutela degli utenti;

CONSIDERATO inoltre che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/12/2021 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2023;
- che con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2024-2025, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, avente valore per il biennio 2024-2025 che espone un costo complessivo di € 428.909,00 per il 2024 e di € 440.060,00 per il 2025;
- il Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, c. 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, c. 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella

del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del c. 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e della deliberazione n. 363/2021 con la quale AREA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2;

- ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- la società Servizi Comunali ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra riportato;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 652 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato dall' art. 57-bis, c. 1, lett. a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l'altro, che *“il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, c. 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*;

DATO ATTO che:

- la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi come da indicazioni ministeriali contenute nella allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'importo della manovra tariffaria della TARI a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari a € 409.915,00 di cui parte fissa € 192.788,00 e parte variabile € 217.127,00 al netto della componente relativa alla detrazione di cui al c. 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2020-DRI pari a € 3.994,00 e della quota della tariffa puntuale del tributo di € 15.000,00 a consuntivo;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, c. 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al c. 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2024 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 16/06/2024;
- 2^ rata saldo e conguaglio, con scadenza 30/11/2024;
- Rata unica a saldo, con scadenza 16/06/2024 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 (Mod. F24);

RICHIAMATO l'art. 1, c. 683, della L. 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RITENUTO, per le motivazioni soprariportate, di approvare l'Allegato “A” quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe, per ogni tipologia di utenza, relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024;

RICHIAMATI:

- l'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;
- l'art. 1 c. 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espressi in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATI:

- la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*;
- l'art. 42, c. 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei Conti allegato “B” prot. n. 3408 del 24/04/2024;

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate

1. DI PRENDERE ATTO che con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il PEF pluriennale 2024-2025 quale atto preliminare nella determinazione delle tariffe;

2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2024, come risulta dall’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza:

Categoria utenza domestica	Quota Fissa €	Quota Variabile €	Litri Compresi
Componenti 1	0,35480	24,12100	160
Componenti 2	0,41360	56,23000	200
Componenti 3	0,45590	72,31020	240
Componenti 4	0,49060	88,54190	280
Componenti 5	0,52300	116,29590	320
Componenti 6 o più	0,54940	136,74590	320
Categoria utenza non domestica	Quota Fissa €	Quota Variabile €	Litri/mq Compresi
01-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44770	0,61550	0,88
02-Campeggi, distributori carburanti	1,11940	1,55070	53,32
03-Stabilimenti balneari	0	0	0
04-Esposizioni, autosaloni e depositi merci non alimentari	0,55970	0,59190	0,28
05-Alberghi con ristorante	0	0	0
06-Alberghi senza ristorante	1,11940	1,55070	0,48
07-Case di cura e di riposo	0	0	0
08-Uffici, agenzie, studi professionali	1,58110	2,20180	9,48
09-Banche ed istituti di credito	0,81150	1,13170	0,31
10-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc.	1,55310	2,15910	8,14
11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,81900	2,36750	1,20
12-Attività artig. tipo botteghe: falegn. idraul., fabbro, ecc.	1,45520	1,65720	8,01
13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,62310	1,89400	4,81
14-Attività industriali con capannoni di produzione	0,95150	1,77560	9,38
15-Attività artigian. con capannoni di prod. beni specifici	0,78360	1,06540	3,76
16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,97540	9,39180	2,67
17-Bar, caffè, pasticceria	5,09310	7,05980	4,00
18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,51860	3,41630	2,98
19-Plurilicenze aliment. e/o miste e depositi merci alimentari	2,23870	2,98060	4,7
20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,47920	11,77110	1,28
21-Discoteche, night club	0	0	0
99-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,45520	1,65720	1,7

3. DI STABILIRE, in sede di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su

prenotazione/chiamata, una tariffa omnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 38,50 da inserirsi nell'avviso di pagamento TARI;

4. DI RECEPIRE il disposto della deliberazione di ARERA n. 386/2023 relativo alle nuove componenti perequative che si aggiungono alla TARI annualmente come segue:

- 0,10 €/utenza per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare;
- 1,5 €/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

5. DI APPROVARE il valore pari a €/Litro 0,037852 sulla base del quale verranno quantificati a consuntivo i litri eccedenti quelli indicati in tabella precedente, derivanti dai conferimenti delle singole utenze;

6. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 01/01/2024;

7. DI DARE ATTO che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al c. 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. 1, c. 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e pertanto la copertura dell'entrata a titolo di TARI per tali categorie di utenze è assicurata del predetto canone;

8. DI STABILIRE per l'anno 2024, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^ rata di acconto, con scadenza 16/06/2024;
- 2^ rata a saldo, con scadenza 30/11/2024;
- Rata unica a saldo, con scadenza 16/06/2024 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (Mod. F24);

9. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, la cui aliquota è deliberata dalla Provincia di Bergamo e la cui riscossione avviene unitamente alla TARI;

10. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito di cui all'articolo 1, c. 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle procedure amministrative conseguenti all'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 134, c. 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 4 del 29.04.2024

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DE MARCO VITTORIO PASQUALE**

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PASQUALE VITTORIO DE MARCO

Dirigente

In Data/On Date:

giovedì 16 maggio 2024 12:56:20

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CONCILIO LEONILDE**

Firmato digitalmente da: CONCILIO LEONILDE

Data: 16/05/2024 13:19:53

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.);

Addì, 16/05/2024

**Il Funzionario incaricato
(Legnani Barbara)**

Firmato digitalmente da: Barbara Legnani
Data: 16/05/2024 13:26:23